

Ordinanza
sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie
(Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 1983¹ sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.».

Art. 2a lett. a

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l'articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:

- a. sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 8c cpv. 2); o

Art. 5a cpv. 3

³ L'UFT informa il gestore dell'infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 5b, rubrica, e cpv. 3

Certificato di sicurezza dell'UFT

³ L'UFT informa l'impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

¹ RS 742.141.1

Art. 5b^{bis} Certificato di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

¹ L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera.

² Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all'ERA.

Art. 5c cpv. 1

¹ Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l'articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all'esercizio sono controllati e gestiti.

Art. 5f cpv. 1

¹ Se un'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell'ERA, l'UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.

Art. 5g Rapporto annuale delle imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all'UFT, entro il 31 maggio, un rapporto relativo all'anno civile precedente con le indicazioni secondo:

- a. l'articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/798²;
- b. l'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013³; e
- c. gli allegati I numero 4.5.1.2 e II numero 4.5.1.2 del regolamento delegato (UE) 2018/762⁴.

Art. 5h Rapporto annuale dell'UFT

¹ L'UFT pubblica annualmente gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/798⁵.

² Pubblica un rapporto annuale sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza che contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798.

² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g lett. a.

Art. 5j Manutenzione dei veicoli

¹ Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l'articolo 17*b* Lferr deve:

- a. utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti secondo:
 1. l'articolo 14 paragrafi 2 e 3 nonché l'allegato III della direttiva (UE) 2016/7982016/798⁶, e
 2. l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779⁷;
- b. per la manutenzione di veicoli impiegati su tratte interoperabili, essere certificato da un organismo di certificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779; ne sono esonerate le imprese ferroviarie che effettuano la manutenzione di veicoli esclusivamente ai fini del proprio esercizio.

² Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l'organismo di certificazione. L'organismo di certificazione comunica senza indugio all'UFT le misure adottate.

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 5l Attestato di sicurezza

¹ Per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, il gestore dell'infrastruttura o il detentore del veicolo deve documentare che l'impianto ferroviario o il veicolo:

- a. è stato progettato conformemente alle prescrizioni;
- b. è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e a un'eventuale decisione dell'UFT; e
- c. può essere esercitato in modo sicuro.

² La documentazione è compilata da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.

³ Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni è necessario l'esame da parte di un perito. L'UFT può rinunciare a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza.

⁴ La prova della conformità alle prescrizioni e alla decisione comprende una dichiarazione del gestore dell'infrastruttura o del detentore del veicolo. Questa può basarsi sulle dichiarazioni dei fabbricanti.

Art. 5m Rapporto sulla sicurezza e valutazione dei rischi

¹ Se una persona di cui all'articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013⁸ propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5*a* cpv. 1.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360. 3

² Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un'analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.

³ Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.

⁴ Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.

Art. 6 cpv. 4

⁴ L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all'articolo 5l.

Art. 8 cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ È richiesta un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr per la messa in esercizio di impianti ferroviari modificati in modo rilevante.

^{1bis} È richiesta un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w^{bis} Lferr per la messa in esercizio di veicoli nuovi oppure modificati in modo rilevante.

³ Se è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'impresa ferroviaria presenta all'UFT un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 5l.

Art 8a Verifica dell'attestato di sicurezza

¹ L'UFT verifica, nell'ambito della procedura di rilascio di un'autorizzazione d'esercizio, la completezza dell'attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.

² Può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell'impianto ferroviario o del veicolo.

Art. 8b e 8c

Abrogati

Art. 9 cpv. 1 e 5

¹ L'UFT vigila in funzione dei rischi che i requisiti di sicurezza siano rispettati.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g lett. b.

⁵ La vigilanza sugli organismi di valutazione del rischio riconosciuti dall'UFT (art. 15v) è retta dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013⁹.

Art. 10 cpv. 5

⁵ La responsabilità delle altre persone che hanno un impatto sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario è retta dall'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2016/798¹⁰.

Art. 10a Misure in caso di rischi per la sicurezza individuati

Chi viene a conoscenza di un rischio per la sicurezza deve adottare le misure del caso. Tra queste rientra anche il necessario scambio d'informazioni con gli altri responsabili e interessati.

Art. 10b Controlli prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

Prima di utilizzare un veicolo, l'impresa ferroviaria deve controllare che sia:

- a. stato autorizzato all'esercizio o alla messa in circolazione e registrato;
- b. compatibile con le tratte utilizzate secondo:
 1. per le tratte non interoperabili: il registro dell'infrastruttura,
 2. per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell'infrastruttura;
- c. adeguatamente integrato nella composizione del treno.

Art. 12 cpv. 5

⁵ L'UFT provvede a prescrizioni sull'esercizio delle ferrovie per quanto possibile uniformi.

Art. 15a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all'esercizio di:

Art. 15b cpv. 2

² L'UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:

- a. le disposizioni d'esecuzione tecniche e operative per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
- b. nei casi di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797¹¹, le prescrizioni nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g lett. b.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15d Modifiche di veicoli

(art. 23d Lferr)

Un'autorizzazione per la messa in circolazione di un veicolo modificato è richiesta in caso di modifiche rilevanti ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/797¹² e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545¹³.

Art. 15e, rubrica, nonché cpv. 1 e 4

Deroghe all'applicazione delle STI

(art. 23f cpv. 3 Lferr)

¹ Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797¹⁴.

⁴ Per i veicoli l'UFT può autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l'impiego sulle tratte interoperabili e il richiedente fornisce la prova di cui all'articolo 5m capoverso 2.

Art. 15e^{bis} Valutazione della conformità di componenti di interoperabilità

(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta:

- a. dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797¹⁵;
- b. dalle STI;
- c. dagli articoli 4 e 5 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE¹⁶; e
- d. dall'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250¹⁷.

Art. 15e^{ter} Attestati di conformità di componenti di interoperabilità alle STI

(art. 23j cpv. 1 Lferr)

¹ Un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r) è necessario per ogni componente di interoperabilità.

² L'attestato di conformità attesta che il componente di interoperabilità, nonché le relative interfacce, sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

¹⁶ Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Titolo prima dell'art. 15h

Sezione 2: Equipaggiamento ERTMS di terra

Art. 15h

(art. 23g Lferr)

Chi intende svolgere gare d'appalto per equipaggiamenti di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) necessita, nei casi di cui all'articolo 18 paragrafo 6 terzo periodo della direttiva (UE) 2016/797¹⁸, il consenso dell'UFT relativo alle specifiche ERTMS.

Titolo prima dell'art. 15i

Sezione 3: Attestato di sicurezza

Art. 15i

Attestato di sicurezza per veicoli

(Art. 23^{bis} cpv. 4 Lferr)

Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l'impresa ferroviaria deve disporre dei documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/797¹⁹ nonché di cui agli articoli 28–30 e all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545²⁰.

Art. 15i^{bis}

Rapporti di perizia

Se nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza i requisiti elencati di seguito sono specificati da prescrizioni diverse dalle STI o dalle prescrizioni nazionali notificate, i rapporti di perizia sono necessari per provare:

- a. la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce;
- b. la compatibilità tecnica dei sottosistemi;
- c. l'integrazione sicura dei sottosistemi nel sistema globale.

Art. 15i^{ter}

Dichiarazioni di conformità per componenti di interoperabilità

Per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, il gestore dell'infrastruttura o il detentore del veicolo deve disporre delle dichiarazioni «CE» secondo l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797²¹ e secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250²².

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

*Titolo prima dell'art. 15j***Sezione 4: Autorizzazione d'esercizio**

Art. 15j Prove necessarie
(art. 23c cpv. 5 e art. 23c^{bis} cpv. 4 Lferr)

¹ Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione d'esercizio:

- a. l'attestato di sicurezza;
- b. i documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.

² Per gli impianti ferroviari, deve inoltre allegare:

- a. i documenti di cui all'articolo 18 paragrafo 4 lettere a–c della direttiva (UE) 2016/797²³;
- b. in caso di equipaggiamento ERTMS di terra, il consenso dell'UFT di cui all'articolo 15h.

Art. 15k Valutazione della conformità di sottosistemi
(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di sottosistemi è retta:

- a. dall'articolo 15 e dall'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797²⁴;
- b. dalle STI;
- c. dall'articolo 6 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE²⁵; e
- d. dagli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250²⁶.

Art. 15k^{bis} Attestati di conformità di sottosistemi alle STI
(art. 23j cpv. 1 Lferr)

¹ Un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r) è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale.

² L'attestato di conformità attesta che il sottosistema, nonché le relative interfacce, sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

Art. 15m Rapporti di perizia nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza

¹ Se nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza la conformità ai requisiti elencati di seguito non è comprovata da un organismo notificato o da un organismo designato, i rapporti di perizia sono necessari per provare:

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15e lett. c.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

- a. la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce;
- b. la compatibilità tecnica dei sottosistemi;
- c. l'integrazione sicura dei sottosistemi nel sistema globale.

² L'UFT può stabilire in una direttiva quali rapporti di perizia sono regolarmente necessari.

Art. 15n Dichiarazione di conformità per sottosistemi di natura strutturale

Per i sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 2016/797²⁷, per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni il richiedente deve fornire all'UFT:

- a. le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l'articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250²⁸;
- b. le dichiarazioni di verifica secondo l'articolo 15 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 15o Validità di autorizzazioni europee ed estere

¹ Chi intende mettere in circolazione un veicolo in Svizzera e nell'Unione europea necessita di un'autorizzazione dell'ERA.

² I veicoli autorizzati dall'ERA o da un'autorità estera per l'esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un'autorizzazione supplementare dell'UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.

³ I veicoli autorizzati dall'ERA per l'esercizio su tratte interoperabili che non sono definiti in modo completo nelle STI non necessitano di un'autorizzazione supplementare dell'UFT se quest'ultimo ha confermato il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera.

⁴ Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali complete, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non viene verificato se può essere desunto dalla verifica di un'autorità estera.

Art. 15q cpv. 1

¹ L'UFT decide entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa:

Art. 15q^{bis} Non conformità ai requisiti essenziali

¹ Se un'impresa ferroviaria riscontra che un veicolo non soddisfa uno dei requisiti essenziali, adotta le misure del caso.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

² Se dispone di elementi dai quali risulta che al momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione per l'immissione in commercio la non conformità era già presente, ne informa l'UFT e l'ERA.

Titolo della sezione 1

Sezione 1: Organismi notificati e organismi interni accreditati

Art. 15s cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti:

- a. agli articoli 34, 36 paragrafo 1, 41 e 42 nonché nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797²⁹;
- b. all'articolo 34 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/796³⁰;
- c. nelle STI; e
- d. nella decisione 2010/713/UE³¹.

^{1bis} Devono partecipare ai lavori del gruppo settoriale di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 15s^{bis} Organismi interni accreditati

Gli organismi interni accreditati sono soggetti ai requisiti e doveri stabiliti all'articolo 35 della direttiva (UE) 2016/797³².

Art. 15v cpv. 1 e 4

¹ Gli organismi di valutazione del rischio che intendono effettuare valutazioni della sicurezza secondo l'articolo 5m capoverso 4 devono essere riconosciuti dall'UFT o accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³³ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

⁴ Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le relative condizioni sono adempiute.

Art. 81

Nelle disposizioni d'esecuzione tecniche e operative l'UFT tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15e^{bis} lett. c.

³² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

³³ RS 946.512

Art. 83h cpv. 3 e 4

Abrogati

II

L'allegato 7 è abrogato.

III

L'ordinanza del 25 novembre 1998³⁴ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. k

Essa stabilisce almeno:

- k. l'attestazione da parte dell'impresa di trasporto ferroviario di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il [Datum].

³⁴ RS 742.122